

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE STALLI RIMESSAGGIO CARAVAN E AUTOCARAVAN-VIA G. CESARE.

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente urbano, disciplina l'utilizzo e l'assegnazione degli stalli di sosta per rimessaggio di caravan e autocaravan.
2. L'area interessata è ubicata tra la SP72 e Via G. Cesare, con ingresso carrabile su quest'ultima strada ed assolve un duplice scopo:
 - a) rimessaggio caravan e autocaravan, garantendo un luogo delimitato e riservato a questi soli veicoli;
 - b) liberare le aree pubbliche da tali veicoli, sovente in soste estremamente prolungate, in aree senza alcuna protezione da atti vandalici.

Art. 2 – Definizioni generali e disposizioni di utilizzo.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alla sola area di Via G. Cesare, delimitata su tutti i lati da recinzioni ed un cancello d'ingresso con le seguenti caratteristiche:
 - a. E' suddivisa in n° 20 stalli, dipinti al suolo, delle dimensioni di metri 3x7;
 - b. Non è sorvegliata in alcun modo e non è coperta;
 - c. È riservata al solo rimessaggio di caravan e autocaravan, così come definiti rispettivamente dall'art. 56 comma 2° lettera e) e dall'art. 54 comma 1° lettera m) del vigente codice della strada;
2. All'interno dell'area di rimessaggio la sosta di caravan ed autocaravan deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - non deve costituire campeggio, attendamento o simili,
 - il mezzo deve poggiare al suolo con i soli pneumatici,
 - non devono essere emessi deflussi propri, salvo quelli del propulsore se autocaravan,
 - non si deve occupare lo stallo concesso in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo,
 - E' vietato tenere accesi motori per il funzionamento di climatizzatori,
 - E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride ma devono essere utilizzati appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario,
 - E' possibile occupare lo stallo concesso con altro veicolo solo sino al rientro del veicolo assegnatario,
 - Bombe di gas e/o materiali potenzialmente esplosivi presenti nei mezzi in rimessaggio devono rispettare le disposizioni vigenti in materia.
 - L'area di rimessaggio dovrà essere occupata solo da caravan o autocaravan. Sono vietati depositi di qualsiasi altro genere.
 - Il posteggio assegnato deve essere occupato solo dal veicolo per cui si è fatta richiesta.
1. Per tutto ciò che concerne caravan e autocaravan non espresso e compreso nel presente Regolamento si rinvia al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Art. 3 - Assegnazioni area rimessaggio.

1. Le concessioni per il rimessaggio di caravan e autocaravan si intendono rilasciate a valenza biennale, con scadenza ad anno solare.
2. La procedura di assegnazione degli stalli disponibili avverrà mediante apposito AVVISO pubblico, valido sino all'esaurimento dei 20 stalli disponibili.
3. L'iter per l'assegnazione degli stalli sarà seguito dal responsabile della struttura n° 3 - Territorio e ambiente -.

4. L'esame delle richieste di assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale.
5. Potranno essere accettate richieste presentate da residenti in altri comuni.
6. Ai residenti nel comune di Mandello del Lario è data comunque priorità nella scelta del posteggio rispetto a tutti gli altri indipendentemente dalla data di registrazione al protocollo e solo per quanto riguarda gli stalli liberi
7. Il canone giornaliero è stabilito in € 1,10 e potrà essere variato con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Il pagamento del canone deve avvenire prima della consegna dell'atto di concessione di utilizzo del posteggio per rimessaggio e, successivamente, prima dell'atto di rinnovo.
9. Il rinnovo della concessione potrà avvenire allo scadere del biennio solare previa richiesta presentata al Responsabile della struttura n° 3 entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Art. 4 – controlli e sanzioni.

1. I controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere effettuati da personale appartenente alla struttura n° 3 - Territorio e Ambiente - che provvederà all'applicazione delle sanzioni accessorie, e dalla polizia locale che ne applicherà le sanzioni amministrative secondo la Legge 689/81 e s.m.i. e delibere di G.C. sulla determinazione delle somme da versare quale pagamento in misura ridotta.
2. Chi non ha titolo per occupare l'area incorerà nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
3. Per tutte le altre violazioni di norme del presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 500,00.
4. Incorre nella revoca dell'assegnazione chi riceve la seconda contestazione di violazione alle norme del presente regolamento e chi:
 - non paga il canone entro i termini stabiliti,
 - usa diversamente l'area rispetto a quello per il quale è stata destinata;
5. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'originale destinazione.
6. Potrà inoltre essere sospesa la possibilità di rimessaggio in caso di interventi di soggetti pubblici o privati che necessitino l'ingombro dell'area. La sospensione in tal caso è temporanea e viene contestualmente restituita la somma corrispondente ai giorni di non utilizzo; l'occupazione potrà essere ripresa non appena possibile senza variazione sulla scadenza del periodo di concessione originario.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è abrogato e sostituito nelle sole parti in contrasto con il presente Regolamento.